



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** l' articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell' 11 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l' incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** l' articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Regime transitorio in materia di VIA”;

**VISTO** il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità” e in particolare l' art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all' esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

**VISTO** l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

**VISTI** i decreti del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022, n. 245 del 22 giugno 2022 e n. 335 del 15 settembre 2022;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 recante la “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.

41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

**VISTO** il decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 120/2017, da INE MEZZANA GRANDE S.r.l. il 18 ottobre 2021, acquisita al prot. MATTM/12448 in pari data, perfezionata in ultimo con nota del 13 febbraio 2022, acquisita al prot. MiTE/22496 del 23 febbraio 2022, per il progetto di un impianto agro-voltaico della potenza elettrica di 45,477 MW DC e 37,800 MW AC, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Mezzana Grande", con relative opere connesse nei comuni di Comuni di Ascoli Satriano (FG), Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), da collegare al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);

**CONSIDERATO** che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 13 giugno 2022, in seguito alla comunicazione di procedibilità di cui alla nota prot. MiTE/72998 del 10 giugno 2022;

**VISTA** la richiesta integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota acquisita al prot. MiTE/92726 del 25 luglio 2022, riscontrata con nota acquisita al prot. MiTE/101251 del 12 agosto 2022, con la quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening), predisposta secondo le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 2019;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 6 settembre 2022 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa e il nuovo Avviso al Pubblico sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**CONSIDERATI** i pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, considerati dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo di cui al parere di competenza;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 74 del 24 ottobre 2022 al prot. MiTE/135212 del 31 ottobre 2022 con il quale la Commissione medesima ha espresso *“parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto inerente il “Progetto agrivoltaico della potenza elettrica di 45,4779 MW DC e 37,800 AC, sito Comune di Ascoli Satriano (FG) in località “Mezzaluna Grande”, con relative opere connesse nei comuni di Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), da collegare al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN”, subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali”*;

**VISTO** che, con note prot. MiTE/146079 del 22 novembre 2022 e prot. MASE/96796 del 13 giugno 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR la trasmissione del parere di competenza ai fini della conclusione del procedimento di VIA;

**ACQUISITO** il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC\_SS-PNRR 16181-P del 1° agosto 2023, assunto al prot. MASE/126529 in pari data, avente esito negativo;

**VISTO** che il Ministero della Cultura, con il proprio parere, ha specificato che *“l’elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022”*;

**VISTO** che, con nota prot. MASE/141404 del 7 settembre 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR di chiarire la sussistenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa per l’inquadramento del progetto nelle aree idonee di cui all’art. 20, co. 8, del D.lgs. 199/2021;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. MIC\_SS-PNRR 27946-P del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MASE/195613 del 30 novembre 2023, il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR ha indicato che l’impianto non risulta ricompreso tra le aree idonee per *“l’interferenza diretta dell’elettrodotto di connessione tra il campo FV e la stazione di consegna con il Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino (vincolato con DM 22/12/1983 e qualificato dal Quadro assetto tratturi approvato come appartenente alla categoria “A” [...])”*;

**VISTA** la nota prot. MASE/19443 del 2 febbraio 2024 con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto alla Società proponente di chiarire se tutte le opere e infrastrutture necessarie alla connessione dell’impianto soddisfino i requisiti stabiliti all’articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., al fine di individuare correttamente l’iter per il rilascio del provvedimento di VIA richiesto;

**PRESO ATTO** della nota del 19 febbraio 2024 acquisita in pari data al prot. MASE/31389, con la quale la Società proponente ha specificato che *“Il cavidotto di connessione dall’impianto fino alla stazione utente è completamente interrato per tutta la sua lunghezza”* e che *“l’area di sedime del Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino è stata completamente trasformata dalla realizzazione della S.P. 110 e coincide con la sede della strada asfaltata, ed il cavidotto, nel tratto indicato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del MiC, corre in soluzione interrata, lungo il lato sud della suddetta strada provinciale”*;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”* e che il successivo comma 1-ter del citato decreto legislativo, dispone che *“la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”*;

**VISTO** l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...]il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

**CONSIDERATO** che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

**PRESO ATTO** che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

**CONSIDERATO** altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

**RILEVATO** che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza elettrica di 45,4779 MW DC e 37,800 MW AC, sito Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Mezzana Grande", con relative opere connesse nei comuni di Comuni di Ascoli Satriano (FG), Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), da collegare al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN, concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

**PRESO ATTO** che con il parere n.74 del 24 ottobre 2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha valutato positivamente il progetto e la caratterizzazione del sito di impianto dal punto di vista delle specifiche caratteristiche ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera, in relazione ai piani, alle tutele ed ai vincoli individuati ed esaminati;

**CONSIDERATO** che, riguardo la componente paesaggio del progetto, la Commissione Tecnica ha ritenuto il progetto compatibile sotto il profilo ambientale fisico, naturalistico, morfologico e infrastrutturale, prescrivendo in particolare il ripristino di un'area degradata,

individuata in accordo con gli Enti locali nell'area vasta intorno al sito di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di superficie pari circa al 30% dell'area dell'impianto occupata dai pannelli, dove ricostituire un lembo dell'originaria Foresta Mesofila, presente nell'area prima della trasformazione agricola, restaurando e valorizzando un ambiente incolto;

**CONSIDERATO** in particolare che, al fine di minimizzare gli impatti paesaggistici del progetto, la Commissione Tecnica ha disposto che, in fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà tenere conto degli effetti e degli impatti cumulativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili collocati nella stessa area del progetto proposto;

**CONSIDERATO** che, in merito alla valutazione della componente Sistema paesaggistico: Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha individuato misure per il miglioramento della qualità paesaggistica, prescrivendo, tra l'altro, lo sviluppo di una siepe perimetrale all'impianto, con una composizione polispecifica, atta ad aumentare la biodiversità e a ridurre l'impatto visivo dell'opera;

**RILEVATO** che, in merito alla valutazione della componente paesaggistica del progetto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha tenuto conto dei potenziali impatti dell'opera nella definizione delle misure di mitigazione e compensazione impartite mediante le condizioni ambientali previste dal parere sopra richiamato;

**DATO ATTO** altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

**RITENUTO** pertanto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 74 del 24 ottobre 2022, costituito da n. 55 (cinquantacinque) pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto agrovoltaiico, per la produzione di energia fotovoltaica con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole, di potenza complessiva pari a 45,477 MWp DC – 37,800 MW AC in località "Mezzana Grande", da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), con relative opere connesse nei comuni di Comuni di Ascoli Satriano (FG), Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), da collegare al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della Rete di Trasmissione Nazionale, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo compatibile dal

punto di vista ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione è stato di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il proponente, entro i termini di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

## **Articolo 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n.74 del 24 ottobre 2022. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Articolo 3**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n.74 del 24 ottobre 2022.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Articolo 4**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato alla Società INE MEZZANA GRANDE S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Provincia di Foggia, ai Comuni di Ascoli Satriano (FG), Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG) e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**Gianluigi Nocco**



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della  
Transizione  
Ecologica  
Direttore Generale  
02.04.2024  
13:07:26  
GMT+00:00